

# **IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003)**

Il Codice in materia di protezione dei dati personali definisce con rigore le modalità per il trattamento e l'anonimato dei dati personali, e particolarmente dei «dati sensibili» come quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Il Codice ha la finalità di garantire che il trattamento sui dati che si riferiscono a persone si svolga nel rispetto dei diritti e libertà fondamentali, nonché della dignità dell'individuo con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e alla protezione dei dati, assicurando un elevato livello di tutela nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia sia delle modalità previste per l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato sia dell'adempimento degli obblighi da parte dei titolari (art. 2).

## **Cos'è il trattamento**

Il trattamento è qualunque operazione o complesso di operazioni effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici ed esaustivamente individuato nel codice (art. 4 , 1 comma, *lett. a*) in 17 diverse attività (la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati anche se non registrati in una banca dati).

## **Studio medico**

Generalmente nello studio medico (privato o del mmg o pls), il sanitario assume la veste di titolare del trattamento, ovvero è la persona a cui spettano le decisioni sulle finalità e modalità del trattamento stesso e dovrà adempiere agli obblighi espressamente previsti dal codice e posti a tutela delle persone cui le informazioni si riferiscono. Il sanitario, pertanto, ha potere decisionale rispetto all'attività di trattamento dei dati dei propri pazienti ed eventualmente anche dei pazienti di altri colleghi di cui può venire a conoscenza, per esempio, nell'ambito di un consulto.

Gli obblighi previsti in capo al titolare sono quello di fissare le modalità di raccolta e i requisiti dei dati da trattare, di informazione (ex art. 13), di richiedere il consenso (art. 23), di adottare misure di sicurezza idonee e minime (art. 31), di vigilanza sull'osservanza della legge da parte di eventuali responsabili ed incaricati direttamente nominati, di consentire in concreto all'interessato l'esercizio dei diritti ex art. 7.

Negli ambulatori medici/odontoiatrici il titolare può anche essere la società che gestisce la struttura, e i medici che ivi lavorano, possono essere nominati "responsabili".

## **Informativa**

L'informativa viene fornita nell'interesse del paziente (cui si riferiscono i dati trattati) affinché possa conoscere le caratteristiche essenziali del trattamento e prestare, così, in modo valido e consapevole il proprio consenso. Il Garante ha individuato con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa nel caso dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta (provvedimento del 19.07.2006, pubblicato sul Bollettino n. 74/luglio 2006 doc. web. n. 1318699).

Il modello di informativa indicato, è corredato di alcuni elementi essenziali che questa particolare categoria di medici (ma che può essere utilizzata anche dai liberi professionisti) devono includere nell'informativa da fornire agli assistiti.

## **Consenso**

Il consenso al trattamento dei dati personali si differenzia dal consenso al trattamento sanitario. Si tratta infatti di due distinte manifestazioni di volontà.

Il consenso per essere valido deve essere espresso dal titolare del diritto, capace di intendere e di volere, deve essere informato, volontario, (immune da vizi come la violenza, il dolo o l'errore essenziale) palese, inequivocabile e specifico, nonché avere una determinata forma.

Il consenso non è rilasciato "al buio", ma presuppone che l'interessato abbia ricevuto adeguate informazioni sull'utilizzo dei propri dati personali, secondo legge.

Affinché il consenso al trattamento possa svolgere la propria funzione di consapevole determinazione, occorre che esso sia libero e quindi che non venga richiesto in via definitiva, generale ed incondizionata risolvendosi, altrimenti, in un consenso forzato e in una violazione della fondamentale libertà dell'interessato (Codice della Privacy, Commento alla normativa sulla protezione dei dati personali, Riccardo Imperiali e Rosario Imperiali, Il sole 24 ore, 2004, pag. 170).

Inoltre, il consenso non è valido se prestato in maniera generica, deve infatti necessariamente riferirsi a determinati trattamenti.

L'informativa, quindi, ha natura pregiudiziale e, quando manca, il consenso è invalido.

## **Misure minime di sicurezza**

Il medico è responsabile dei dati sanitari custoditi nel suo archivio e pertanto deve adottare idonee e preventive misure di sicurezza per la custodia e il controllo dei dati per ridurre i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento illecito dei dati.

Le misure minime di sicurezza per gli archivi sanitari sono: nominare uno o più responsabili per la custodia e gestione di cartelle cliniche, schede sanitarie, archivi magnetici contenenti dati sanitari; adottare misure di controllo e protezione dei locali dove sono custoditi i dati; chiudere gli archivi e registrare gli accessi agli archivi dopo l'orario di chiusura; in caso di archivi magnetici, dotare i programmi di password, codici personali identificativi e misure di protezione anti-pirateria informatica (Documento Programmatico di Sicurezza consultabile sul sito dell'Ordine, sezione Modulistica, comunicazione n. 87 della FNOMCeO).

## **Diritti ex art. 7**

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

*b)* la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

*c)* l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

*a)* per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

*b)* al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.